



# Comune di Pavarolo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Tel. 011/940.80.01

Pavarolo, 03.07.2026

## ORDINANZA N. 10/2026

**OGGETTO: gara automobilistica agonistica denominata “10 ° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE” indetta per i giorni 04 e 05 luglio 2026 – Disciplina della circolazione stradale.**

### IL SINDACO

- Preso atto del decreto del Prefettura della provincia di Torino, Fasc.n. 12715/2026/Area III datato 03.07.2026 prot. n 0157551, ns. rif. n. 2971 del 03.07.2026, che si allega alla presente per farne parte integrante;
- Vista l'autorizzazione della Città Metropolitana di Torino prot. n. 00096362/2026 del 03.07.2026, ns. rif. n. 2953;
- Vista la richiesta del Sig. Trolese Mario, in qualità di presidente della MAT RACING A.S.D. di Castiglione t.se del 18.04.2026, ns. rif. n. 1693 del 18.4.2026, volta ad ottenere il nulla osta allo svolgimento della competizione automobilistica in oggetto;
- Visto il verbale di collaudo del percorso di gara della Città Metropolitana di Torino del 22.06.2026 , ns. rif. n. 2821 del 24.06.2026;
- Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse di dover disciplinare la circolazione stradale e la sosta, in occasione della gara automobilistica denominata:

**10° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE” indetta per i giorni 04 e 05 luglio 2026**

Considerato che nelle strade ove si svolge la manifestazione e per la durata della stessa non sarà possibile il transito veicolare e pedonale, così come previsto dall'allegato decreto del Prefettura Fasc.n. 12715/2026/Area III datato 03.07.2026 prot. n 0157551, ns. rif. n. 2971 del 03.07.2026,

- Ritenuto di dover provvedere in merito sui tratti stradali di propria competenza;
- Presumendo una massiccia affluenza di visitatori alla manifestazione;
- Visto il combinato disposto degli artt. 5/6/7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n.285;
- Visto il T.U. degli Enti Locali D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
- **Considerato che la manifestazione in oggetto interesserà il territorio di Pavarolo nella giornata di DOMENICA 05.07.2026**

# ORDINA

sui tratti stradali urbani di propria competenza, fermo restando quanto disposto dal decreto del Prefettura della provincia di Torino, Fasc.n. 12715/2026/Area III datato 03.07.2026 prot. n. 0157551,ns. rif. n. 2971 del 03.07.2026

## 1. DOMENICA 05.07.2026

dalle ore 11.30 alle ore 15.10 fino al transito dell'ultimo concorrente

dalle ore 16.20 alle ore 19.30 fino al transito dell'ultimo concorrente

- IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ESTRANEI ALLA MANIFESTAZIONE, DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA (S.P 224 nel tratto denominato Via Bardassano e SP 117 dir.1 denominato Via Cordova)
- DIVIETO DI ACCESSO DA TUTTE LE VIE CHE INTERSECANO IL SUDETTO PERCORSO E DA TUTTI I PASSAGGI e ACCESSI PRIVATI CHE HANNO LO SBOCCO SU DI ESSO.

## 2. DOMENICA 05.07.2026 dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00

- IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTO IL PERCORSO DELLA GARA SU ENTRAMBI I LATI DELLA CARREGGIATA.

## AVVERTE

1. Tali limitazioni della circolazione saranno rese note mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ente organizzatore;
2. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
3. Che chiunque non rispetti la presente ordinanza sarà perseguibile a norma di legge;
4. E' fatto obbligo di attenersi alle indicazioni impartite dal personale addetto alla viabilità;
5. Tali divieti sono estesi a tutti i veicoli ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli del personale addetto alla viabilità e di quelli in dotazione alle Forze dell'Ordine, dell'organizzazione della manifestazione.

## DISPONE

- L'Ente organizzatore dovrà disporre tutte le precauzioni necessarie alla pubblica incolumità assicurando l'ordinato svolgimento della manifestazione con proprio personale, mediante un'adeguata sorveglianza su tutto il percorso di gara, con particolare riferimento alle intersezioni stradali ed alle aree previste per la sosta del pubblico.
- che l'Ordinanza stessa sia immediatamente esecutiva e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pavarolo.

## INFORMA

- a) A norma dell'art. 3, comma 4 Legge 07/08/1990 n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- b) In relazione al disposto dell'art.37- comma 3 del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N.495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;

**IL SINDACO**  
**Martini Laura**







# *Il Prefetto della provincia di Torino*

Fasc. n. 12715/2026/Area III

**VISTO** che la "MAT RACING A.S.D.", con sede a Castiglione T.se (TO) in Via Paolo Rostagno, n. 14, quale Ente Organizzatore della corsa in oggetto, nella persona del Presidente della Società **MARIO ALESSANDRO TROLESE**, nato a Castiglione Torinese (TO) il 26/09/1959, residente a Castiglione Torinese (TO), in Via Paolo Rostagno, n. 14, ha indetto ed organizzato, per il giorno **4-5 LUGLIO 2026** la competizione in oggetto indicata, gara automobilistica denominata "**10° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE E 10° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE AUTO CLASSICHE**", per lo svolgimento della quale, il richiedente, con istanza del **29/05/2026**, ha richiesto a codesta **PREFETTURA DI TORINO – UTG** l'emissione del provvedimento di **sospensione del traffico per la circolazione** di veicoli, persone e animali, con divieto di sosta e rimozione su entrambi i lati della carreggiata, sulle strade interessate alla manifestazione con le **modalità indicate nell'istanza**;

**VISTI** i percorsi e le richieste relativi alla **chiusura al traffico ordinario** dettagliatamente indicati, con orari, tempistiche e strade interessate, nel **programma della manifestazione** e nel relativo **percorso di gara**, allegati, unitamente alla **cronotabella**, al presente Decreto per farne parte integrante (**ALL. 1**);

**CONSIDERATO** l'atto, Ns. prot. n. 136003 del 08/06/2026, con cui questo Ufficio ha richiesto agli Enti interessati il **parere** in ordine alla temporanea sospensione della circolazione stradale necessaria per lo svolgimento della corsa, precisando che qualora non fosse pervenuta, entro il **29/06/2026**, comunicazione in merito si sarebbe inteso come acquisito il parere favorevole e, pertanto, l'assenza di elementi ostativi;

**ATTESO** che a tutt'oggi **non è pervenuto alcun parere contrario allo svolgimento della gara**;

**VISTI** gli articoli 6, 7 e 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo C.d.S." e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, co. 7-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e della Circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/26784/116/1 del 13/10/1997, modificata e integrata della Circolare n. 300/A/755805/116/1 del 09/11/1998 e, da ultimo, n. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021, la sospensione temporanea della circolazione stradale e del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**VISTO** il provvedimento n. Gab. 216634 del 06/11/2023 con il quale il Prefetto di Torino ha conferito la titolarità dell'incarico di funzione di "Capo Ufficio Staff dell'Area III: Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio della Prefettura di Torino";

## **D E C R E T A**

**Per i motivi** in premessa indicati, per i giorni **4-5 luglio 2026**, è disposta la **temporanea sospensione della circolazione di veicoli, persone ed animali con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata**, sui tratti interessati dal passaggio della gara, **secondo gli orari ed i luoghi del citato programma**, così come chiesto in sede di istanza (**con esclusivo riferimento al tratto di competenza della Città Metropolitana di Torino**), **secondo le modalità** dettagliatamente indicate nella **documentazione** allegata al presente Decreto.

**L'Ente organizzatore** dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Amministrazioni Comunali interessate nonché disporre tutte le precauzioni necessarie alla pubblica incolumità e, ove necessario, sospendere la gara al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza. Dovrà, altresì, provvedere alle occorrenti segnalazioni e per le conseguenti deviazioni, avendo cura di pubblicizzare i tratti stradali chiusi al traffico e le direttrici alternative.

**L'Ente organizzatore** dovrà, inoltre, curare la massima pubblicità del presente provvedimento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati attraverso i mezzi di informazione.



# *Il Prefetto della provincia di Torino*

Fasc. n. 12715/2026/Area III

**Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:**

1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della corsa, in entrambi i sensi di marcia, del tratto stradale interessato dal percorso di gara;
2. è fatto divieto ai conducenti di veicoli di immettersi sul percorso di gara chiuso al traffico;
3. è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o che si immettono sul tratto stradale interessato dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnare dette arterie, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
4. è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

**Gli Organi di Polizia** dovranno intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

La **Questura di Torino** e la "MAT RACING A.S.D." sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente Decreto.

Il presente atto è esente da marca da bollo per federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

**La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta Autorizzazione da parte della Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente.**

Torino, 02/07/2026

**p. IL PREFETTO**  
il Viceprefetto  
(Dott.ssa Valeria Sabatino)

Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi meccanizzati. La firma autografa del rappresentante dell'Ufficio, che ha redatto il presente atto, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 122/1993, n. 39.